



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 29

Data di pubblicazione: 01 giugno 2023

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Statuto Unione dei Comuni del Coros, modifica art. 16.

Unione dei Comuni del Coros

Statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Coros con le modifiche dell'art. 16, approvate con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 17 del 10 maggio 2023.

Art. 16: Giunta dell'Unione

1. L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno, tra i Sindaci o i delegati dei Comuni, i componenti della Giunta, che è formata da un numero massimo di cinque componenti, oltre il Presidente.
2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni dell'Unione e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea secondo criteri di rappresentanza politica e territoriale, stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci per ciascun mandato.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal presente Statuto demandati alla competenza di altri organi. La durata della Giunta è pari a quella del mandato del Presidente. I componenti della Giunta durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori.